



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Annafrancesca Capone

N. 247/2024 R.G.E. IMM.

Il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.05.2025

rilevato che all'udienza il creditore procedente ha richiesto la vendita del compendio pignorato (con esclusione dei lotti identificati nella relazione di stima con i numeri 1, 11, 12 e 13);

ritenuto disporre la vendita dei beni pignorati, con delega alle operazioni ex art. 591 bis c.p.c., in quanto, sentiti i creditori, non si ravvisano specifiche ragioni di tutela degli interessi delle parti che impongano di procedere direttamente alle operazioni di vendita (ex art. 591 bis co. 2 c.p.c.);

rilevato che, con provvedimento del giorno **31.05.2025**, il G.E. ha nominato quale custode l'**Avv. Gabriele Toma** del Foro di Lecce, con studio in Maglie (LE), Via Malta n. 65, cell. 3493932555 – email avvocato.gabrieletoma@gmail.com – PEC toma.gabriele@ordavvle.legalmail.it, e che si rende opportuno delegare lo stesso professionista nominato custode all'espletamento delle attività elencate nell'art. 591 bis c.p.c.;

osservato che non sussistono elementi per ritenere che le modalità telematiche, come di seguito disposte, siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori;

letti gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, nelle forme di rito (ordinarie o speciali, in caso di credito fondiario) così come descritto e individuato nell'istanza di vendita e nella **relazione dell'Esperto Arch. Stefano Bidetti depositata in data 12.05.2025**, da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto,

Lotto n. 2:

A) **Terreno in parte edificabile ed in parte agricolo** a MATINO località "Sprono", della superficie commerciale di **4.510,00** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale: ☐ foglio 12 particella 375, qualità uliveto classe 1, superficie are 40,26, R.A. € 14,55, R.D: € 15,59. ☐ foglio 12 particella 272, qualità uliveto classe 1, superficie are 4,84, R.A. € 1,75, R.D: € 1,87. Presenta una forma trapezoidale con orografia pianeggiante. Sono presenti colture arboree quali palme, pini, un agrumeto.

SITUAZIONE URBANISTICA: PdF - piano di fabbricazione vigente, in forza di delibera D.P.G.R. n. 911 del 3 maggio 1976 e di variante al PdF approvato con D.P.G.R. n. 222 del 6 febbraio 1979, l'immobile ricade in zona e1 agricola di rispetto. Norme tecniche di attuazione ed indici: Art. 17 – zona e1 agricola di rispetto Comprende le aree di protezione della sede viaria principale e delle nuove perimetrazioni proposta dal programma di fabbricazione. Nella zona è assolutamente vietata qualsiasi costruzione entro i limiti previsti dal D. M. 1/4/1968, sia stabile che provvisoria, ad eccezione delle stazioni di servizio e degli impianti di distribuzione di carburanti. Sono compresi inoltre in tale zona

le aree soggette al vincolo cimiteriale. Le aree indicate nella planimetria del programma di Fabbricazione per le nuove sedi stradali programmate con le fasce di rispetto sono soggette alle norme previste per la zona agricola sino alla realizzazione delle sedi stradali. All'interno dell'area cimiteriale gli edifici dovranno rispettare le norme tecniche e di igiene vigenti in materia e da adeguarsi alle previsioni ed alle norme dei piani di sistemazione redatti a cura dell'Amministrazione Comunale. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono consentiti soltanto piccoli chioschi per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e la onoranza dei defunti. Il titolo è riferito a: foglio 12 particella 272 per circa mq 38; foglio 12 particella 375 per circa mq 3757. Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 - zona b2 completamento Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D.P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione. ZONA ESTENSIVA Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche. Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri. Il titolo è riferito a: foglio 12 particella 272 per circa mq 446 foglio 12 particella 375 per circa mq 269. Le suddette particelle ricadono in area sprovvista di opere di urbanizzazione e che pertanto l'edificazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica.

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: La muratura di recinzione del terreno non risulta autorizzata. Le difformità sono regolarizzabili mediante: Scia in sanatoria con opere compiute (art. 37 DPR 380/2001). L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - Oneri comunali comprensivi di sanzione: € 600,00; - Onorario tecnico per la redazione della pratica edilizia e dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica: € 1.000,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mesi.

Conformità Catastale: Nessuna difformità

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€48.650,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 36.490,00.

Caucione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 3:

A) Terreno in parte edificabile e parte agricolo di rispetto a MATINO contrada La Marca, della superficie commerciale di 4.334,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale: • foglio 2 particella 94, qualità Uliveto classe 2, superficie area 17,50, R.A. € 5,87 €, R.D.

€ 5,87; •**foglio 2 particella 273**, qualità Uliveto classe 2, superficie are 3,68, R.A. € 1,24, R.D. € 1,24; •**foglio 2 particella 374**, porzione AA, qualità vigneto classe 3, superficie are 0,38, R.A. € 0,24, R.D. € 0,22, porzione AB, qualità Uliveto classe 2, superficie are 2,00, R.A. € 0,67, R.D. € 0,67; •**foglio 2 particella 375**, qualità Uliveto classe 2, superficie are 2,88, R.A. € 0,97, R.D. € 0,97; •**foglio 2 particella 376**, porzione AA, qualità Vigneto classe 3, superficie are 0,95, R.A. € 0,59, R.D. € 0,54, porzione AB, qualità Uliveto classe 2, superficie are 2,00, R.A. € 0,67, R.D. € 0,67; •**foglio 2 particella 459**, qualità Uliveto classe 2, superficie are 2,08, R.A. € 0,70, R.D. € 0,70; •**foglio 2 particella 510**, qualità Uliveto classe 2, superficie are 1,59, R.A. € 0,53, R.D. € 0,53 - Coerenze: a nord con particella 273, a sud e est con particella 94, ad ovest con particella 374 tutte di stessa proprietà. •**foglio 2 particella 460**, qualità classe Uliveto classe 2 superficie are 2,54, R.A. € 0,85, R.D. € 0,85; •**foglio 2 particella 461**, porzione AA, qualità Semin. Arbor. classe 1, superficie are 0,86, R.A. € 0,67, R.D. € 0,42, porzione AB, qualità Uliveto classe 2, superficie are 2,00, R.A. € 0,67, R.D. € 0,67; •**foglio 2 particella 462**, porzione AA, qualità Semin. Arbor. classe 1, superficie are 0,48, R.A. € 0,15, R.D. € 0,24, porzione AB, qualità Uliveto classe 2, superficie are 1,70, R.A. € 0,57, R.D. € 0,57; •**foglio 2 particella 463**, porzione AA, qualità Semin. Arbor. classe 1, superficie are 0,70, R.A. € 0,22, R.D. € 0,34, porzione AB, qualità Uliveto classe 2, superficie are 02,00, R.A. € 0,67, R.D. € 0,67. Presenta una forma regolare, orografia leggermente digradante a ovest, tessitura prevalente del terreno di medio impasto. Sono state rilevate le seguenti colture arboree: circa n. 70 alberi di olivi affetti da xylella fastidiosa.

SITUAZIONE URBANISTICA: Terreni riportati in catasto al foglio 2 particelle 94, 273, 460, 510, per un totale di mq 2.531,00. Costituiscono superficie fondiaria del Piano Attuativo d'iniziativa pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.2.1998, esecutiva a sensi di legge, dell'originario Piano di Lottizzazione settore n. 2 del 1° P.P.A. - Zona omogenea "B/4" RISTRUTTURAZIONE del vigente Programma di Fabbricazione, nel quale l'edificazione dovrà avvenire, previo convenzionamento, nel rispetto delle seguenti principali norme tecniche d'attuazione: - Destinazione d'uso: Si applica l'art. 6 – Destinazione delle zone residenziali del R.E. - N.T.A. del P.d.F. approvato con D.P.G.R. n. 911 del 03.05.1976; - Indice di copertura massima: 35% della superficie del lotto. Detto rapporto massimo di copertura è riferito all'ingombro massimo da realizzare riferito sia al piano terra che al piano seminterrato, quest'ultimo di qualunque altezza fuori terra; - Indice di Fabbricabilità Fondiaria: 1,659 mc./mq.; - Superficie minima del lotto: 500 mq.; - Altezza massima consentita: 8,00 mt. misurati estradosso solaio e rispetto al piano finito del marciapiede antistante il lotto; - Numero massimo dei piani: n. 2 (due) fuori terra oltre l'eventuale seminterrato; - Distanza minima assoluta dai confini e dagli edifici: Gli ingombri edilizi, nel rispetto del rapporto di copertura e dell'indice fondiario, devono essere realizzati secondo le indicazioni planimetriche rivenienti dalla Tav. n. 4 – Soluzione di Progetto. In tale situazione l'edificabilità di due o più lotti contigui con un unico aderenza. Su detto confine comune eventuali arretramenti devono rispettare la distanza minima assoluta di 3 mt.. In tutti gli altri casi la distanza minima assoluta dai confini è stabilita in 5,00 mt. e dagli edifici in 10,00 mt. o, nel caso di lotti contigui a quelli edificati in difformità dal P.P. in oggetto, tale distanza potrà essere ridotta, rispettando comunque quella dal confine. - Per i lotti contigui n. 68 e n. 76 l'edificazione deve essere realizzata con fabbricati in aderenza (unico ingombro), prescindendo dalle sagome d'ingombro riportate nella tavola di piano. - Distanza minima assoluta dalle strade di Lottizzazione: mt. 5,00 in modo da ottenere unico allineamento vincolante rispetto alla strada pubblica, prescindendo dagli arretramenti rilevabili dalle sagome d'ingombro riportate nella tavola di piano. Su detta area di arretramento potranno solo affacciarsi oggetti definiti con profilati metallici semplici; - È vietata la costruzione di corpi accessori

nelle aree libere antistanti che devono essere sistemate a verde fatta eccezione per le superfici necessarie per i collegamenti pedonali e carrabili. - Recinzioni su strada: complessivamente 1,50 mt. (muretti, ringhiere, ecc.); Terreni riportati in catasto al foglio 2 particelle 376 e 463, per un totale di mq 565,00. Sono comprese nella zona omogenea E/1 "AGRICOLA DI RISPETTO" del vigente Programma di Fabbricazione di cui all'art. 17 del Regolamento Edilizio 2^ parte che qui di seguito si trascrive: "ART. 17- Zona E/1 AGRICOLA DI RISPETTO. Comprende le aree di protezione della sede viaria principale e delle nuove perimetrazioni proposte dal Programma di Fabbricazione. Nella zona è assolutamente vietata qualsiasi costruzione entro i limiti previsti dal D.M. 1.4.1968, sia stabile che provvisoria, ad eccezione delle stazioni di servizio e degli impianti di distribuzione di carburanti. Sono comprese inoltre in tale zona le aree soggette al vincolo cimiteriale. Le aree indicate nella planimetria del Programma di Fabbricazione per le nuove sedi stradali programmate con le relative fasce di rispetto sono soggette alle norme previste per la zona agricola sino alla realizzazione delle sedi stradali. All'interno dell'area cimiteriale gli edifici dovranno rispettare le norme tecniche e di igiene vigenti in materia ed adeguarsi alle previsioni ed alle norme dei piani di sistemazione redatti a cura dell'Amministrazione Comunale. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono consentiti soltanto piccoli chioschi per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti." Terreni riportati in catasto al foglio 2 particelle 374, 375, 459, 461 e 462, per un totale di mq 1.238,00. Costituiscono area di sedime stradale di previsione nell'ambito del suddetto Piano Attuativo d'iniziativa pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.2.1998, esecutiva a sensi di legge, dell'originario Piano di Lottizzazione settore n. 2 del 1° P.P.A. - Zona omogenea "B/4" RISTRUTTURAZIONE del vigente Programma di Fabbricazione;

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: ALTA. Sono state rilevate le seguenti difformità: Sulla particella 94 è stata rilevata la presenza di un manufatto in pessime condizioni statiche di circa mq 15 con strutture verticali costituite da pilastri in c.a. che sostengono un cordolo in c.a. sul quale si appoggia una copertura a falda costituita da tegole su traversi in ferro. Manca di tamponature laterali. Vi è inoltre un piccolo vano tecnico in muratura di circa mq 1,50. La tecnologia costruttiva usata fa presupporre che il manufatto sia stato realizzato negli anni 80. Non risultano pratiche edilizie presentate. Gli immobili sono non conformi e non regolarizzabili. Costi per il ripristino dello stato dei luoghi: € 2.000,00. - onorario tecnico per la redazione della pratica edilizia: € 500,00. CRITICITÀ: BASSA Sono state rilevate le seguenti difformità: il confine Est è recintato con muratura dell'altezza di circa due metri costituita da blocchi di cemento. La muratura di recinzione del terreno non risulta autorizzata. Al fine di regolarizzare la recinzione occorre abbassare l'altezza della stessa di cm 50 per avere un'altezza finale pari ad 1,50 metri e redarre SCIA in sanatoria. Le difformità sono regolarizzabili mediante: Scia in sanatoria con opere compiute (comma 4 art. 37 TUE) L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - Oneri comunali comprensivi di sanzione: € 600,00; - Costo di demolizione parziale della recinzione: € 400,00; - onorario tecnico per la redazione della pratica edilizia: € 500,00

Conformità Catastale:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: il perimetro del lotto di terreno dell'estratto di mappa e la consistenza catastale non coincidono con quelle reali riscontrate durante il sopralluogo. In particolare una piccola fascia di terreno di circa 63 mq, appartenente alla particella 459, è stata inglobata nella particella 509 (area di pertinenza del fabbricato alla particella 93) di altra proprietà i cui confini sono materializzati da recinzione in muratura. Anche ad est dell'abitazione, tutta la particella 461, circa 286 mq, destinata da PdF a sede stradale, è stata inglobata particella 509 (area di pertinenza del fabbricato alla particella 93). (Si veda Allegato RICOSTRUZIONE

CATASTALE) Le difformità sono regolarizzabili mediante frazionamento della particella 459 e successivo atto di cessione della parte che ricade nella particella 509. L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - onorario tecnico e spese: € 1.500,00 Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 67.150,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 50.363,00.

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 4:

A) Locale Commerciale sito a MATINO alla via Enzo Bearzot n. 1, della superficie commerciale di 133,53 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T + S, ha un'altezza interna di 2,7 m il piano terra e 2,4 m il piano interrato. Identificazione catastale: • foglio 12 particella 611 sub. 11, categoria C/1, classe 3, consistenza 113 mq, rendita 1.406,47 Euro, indirizzo catastale: via da denominare snc, piano: S1- T, intestato a ***. Il locale commerciale fa parte di un edificio di maggiore consistenza che si sviluppa su 3 piani di cui uno interrato.

PRATICHE EDILIZIE: **Permesso di costruire n. 39/2008**, pratica edilizia n. 20/2008, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 04/03/2008 con il n. 3887 di protocollo, e rilasciata il 06/06/2008. Il 06/03/2009 il suddetto P.d.C. veniva volturato alla *** **SCIA N. 141/2011**, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 13/12/2011 con il n. 18055 di protocollo, e rilasciata il 13/12/2011. **Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013**, pratica edilizia n. 140/2012, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 10 unità residenziali e n. 1 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 10/12/2012 con il n. 18656 di protocollo, rilasciata il 19/04/2013

SITUAZIONE URBANISTICA: Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 – zona b2 completamento Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione. **ZONA ESTENSIVA.** Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del

marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche. Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300 mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri.

Conformità Edilizia:

Sono state rilevate le seguenti difformità: 1. Negli elaborati progettuali di cui al Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2023 viene riportata nell'area di pertinenza scoperta una rampa per disabili che nello stato dei luoghi non è presente. Vista la destinazione commerciale dell'immobile che implica, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001, l'accessibilità dello stesso si ritiene opportuno non procedere con una regolarizzazione a livello burocratico, bensì procedere alla realizzazione della rampa prevista in progetto. Costi di regolarizzazione: - Costo di realizzazione della rampa: € 1.500,00. 2. L'altezza netta interna è pari a metri 2,92 e differisce da quella riportata negli elaborati grafici allegati al Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013 apri a metri 2,70. La differenza rilevata può ritenersi tolleranza costruttiva.

Conformità Catastale: Nessun difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€76.600,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 57.450,00. Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 5:

A) Villetta a schiera sita a MATINO alla via Caduti di via Fani n. 15, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'unità immobiliare oggetto di valutazione si sviluppa su due livelli, piano rialzato adibito a zona giorno e piano primo adibito a zona notte, oltre a lastricato solare di esclusiva pertinenza accessibile a mezzo di vano scala interno che collega i vari livelli del fabbricato ed area scoperta a piano terra. Identificazione catastale. Identificazione catastale: •foglio 12 particella 611 sub. 12, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita € 258,49, indirizzo catastale: via Vecchia Gallipoli snc, piano: T-1-2, intestato a ***.

A1) Garage, sita a MATINO alla via Caduti di via Fani n. 17 posto a piano seminterrato, accessibile da rampa carrabile e composto da unico vano intervallato nel mezzo da scala di collegamento ai piani superiori. Il perimetro del garage è isolato dal terreno a mezzo di un'intercapedine. Identificazione catastale: •foglio 12 particella 611 sub. 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 50 mq, rendita € 77,47, indirizzo catastale: via Vecchia Gallipoli snc, piano: interrato, intestato a ***. Il tutto sviluppa una superficie commerciale pari a mq 191,52

PRATICHE EDILIZIE: Permesso di costruire n. 39/2008, pratica edilizia n. 20/2008, intestato a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato domanda, presentata il 04/03/2008 con il n. 3887 di protocollo, rilasciata il 06/06/2008. Il 06/03/2009 il suddetto P.d.C. veniva volturato alla ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 13/12/2011 con il n. 18055 di protocollo, rilasciata il 13/12/2011. Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013, pratica edilizia n.

140/2012, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 10 unità residenziali e n. 1 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 10/12/2012 con il n. 18656 di protocollo, rilasciata il 19/04/2013.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 - zona b2 completamento. Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA ESTENSIVA Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche. Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri.

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: il fabbricato è arretrato dal filo stradale di circa m. 6,17 ad una distanza superiore rispetto a quella riportata nel progetto pari a m. 3.35. L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - Oneri comunali comprensivi di sanzione: € 600,00; - Onorario tecnico per la redazione della pratica edilizia: € 500,00. L'altezza netta interna è pari a metri 2,66 e differisce da quella riportata negli elaborati grafici allegati al Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013 apri a metri 2,70. L'altezza è stata rilevata tenuto conto delle soglie presenti, in quanto la pavimentazione interna non è stata posta in opera. La differenza rilevata può ritenersi tolleranza costruttiva **CRITICITÀ: ALTA.** La distanza dal confine est è pari a metri 2.07, inferiore a quella prescritta dal regolamento e riportata negli elaborati grafici di cui al permesso di Costruire in sanatoria n. 27/2013 pari a m. 2,50. Al fine di ovviare al mancato rispetto della distanza occorre stipulare apposita convenzione con il proprietario del lotto confinante debitamente trascritta per la costituzione di servitù che garantisca in altro modo la formazione del distacco regolamentare Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata ne estinta ne modificata. (art. 44 del R.E. del Comune di Matino). La stipula della convenzione sottintende è condizionata alla volontà del proprietario del lotto confinante. Oneri da sostenere per stipula convenzione ed eventuale indennizzo: € 2.500,00.

Conformità Catastale: Nessuna difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€88.900,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 66.675,00.

Caucione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 6:

A) Villetta a schiera sita a MATINO alla via Caduti di via Fani n. 39, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'unità immobiliare oggetto di valutazione si sviluppa su due livelli, piano rialzato adibito a zona giorno e piano primo adibito a zona notte, oltre a lastricato solare di esclusiva pertinenza accessibile a mezzo di vano scala interno che collega i vari livelli del fabbricato ed area scoperta a piano terra. Identificazione catastale. Identificazione catastale: • foglio 12 particella 611 sub. 18, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita € 258,49, indirizzo catastale: via Vecchia Gallipoli snc, piano: T-1-2, intestato a ***.

A1) Garage, sito a MATINO alla via Caduti di via Fani n. 41 posto a piano seminterrato, accessibile da rampa carrabile e composto da unico vano intervallato nel mezzo da scala di collegamento ai piani superiori. Il perimetro del garage è isolato dal terreno a mezzo di un'intercapedine. Identificazione catastale: • foglio 12 particella 611 sub. 7, categoria C/6, classe 3, consistenza 51 mq, rendita € 79,02, indirizzo catastale: via Vecchia Gallipoli snc, piano: interrato, intestato a ***.

PRATICHE EDILIZIE:

Permesso di costruire n. 39/2008, pratica edilizia n. 20/2008, intestato a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato domanda, presentata il 04/03/2008 con il n. 3887 di protocollo, rilasciata il 06/06/2008. Il 06/03/2009 il suddetto P.d.C. veniva volturato alla Società ***. **SCIA N. 141/2011**, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 13/12/2011 con il n. 18055 di protocollo, rilasciata il 13/12/2011. **Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013**, pratica edilizia n. 140/2012, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 10 unità residenziali e n. 1 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub - comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 10/12/2012 con il n. 18656 di protocollo, rilasciata il 19/04/2013.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 - zona b2 completamento Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA ESTENSIVA Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche.

Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri.

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. L'altezza netta interna è pari a metri 2,66 e differisce da quella riportata negli elaborati grafici allegati al Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013 apri a metri 2,70. L'altezza è stata rilevata tenuto conto delle soglie presenti, in quanto la pavimentazione interna non è stata posta in opera. La differenza rilevata può ritenersi tolleranza costruttiva.

Conformità Catastale: Nessuna difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 112.300,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 84.225,00.

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 7:

A) Appartamento a MATINO sito alla via Enzo Bearzot n. 3, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra di un complesso edilizio di maggiore consistenza costituito da un livello interrato e due livelli fuori terra. Identificazione catastale: • foglio 12 particella 611 sub. 19, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 198,84 Euro, indirizzo catastale: via da denominare snc, piano: terra, intestato a ***.

A1) Box singolo, accessibile da rampa comune con sbocco su via Ciro Pezzella. Identificazione catastale: • foglio 12 particella 611 sub. 9, categoria C/6, classe 3, consistenza 25 vani, rendita € 38,73, indirizzo catastale: via da denominare snc, piano: interrato, intestato a ***.

PRATICHE EDILIZIE:

Permesso di costruire n. 39/2008, pratica edilizia n. 20/2008, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub- comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 04/03/2008 con il n. 3887 di protocollo, rilasciata il 06/06/2008. Il 06/03/2009 il suddetto P.d.C. veniva volturato alla Società ***. SCIA N. 141/2011, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 9 unità residenziali e n. 2 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub- comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 13/12/2011 con il n. 18055 di protocollo, rilasciata il 13/12/2011. Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013, pratica edilizia n. 140/2012, intestata a ***, per lavori di realizzazione di n. 10 unità residenziali e n. 1 locali commerciali sui terreni censiti al NCT di Matino al F. 12, p. 611, p. 612, p. 618, p. 617, ricadenti nel sub- comparto della zona B2 di completamento del PdF convenzionato, domanda presentata il 10/12/2012 con il n. 18656 di protocollo, rilasciata il 19/04/2013.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 – zona b2 completamento Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che

tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA ESTENSIVA Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche. Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri.

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. L'altezza netta interna è pari a metri 2,92 e differisce da quella riportata negli elaborati grafici allegati al Permesso di costruire in sanatoria n. 27/2013 apri a metri 2,70. L'altezza è stata rilevata tenuto conto delle soglie presenti, in quanto la pavimentazione interna non è stata posta in opera. La differenza rilevata può ritenersi tolleranza costruttiva.

Conformità Catastale: Nessuna difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 57.000,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 42.750,00.

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 8:

A) Terreno edificabile a MATINO via Enzo Bearzot, della superficie commerciale di 345,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale: •Foglio 12 particella 738, qualità Uliveto classe 1, superficie are 3,45, R.A. € 1,25, R.D. € 1,34, intestato a ***. Presenta una forma regolare, orografia pianeggiante, tessitura prevalente del terreno di medio impasto, allo stato attuale incolto e senza la presenza di alberature.

PRATICHE EDILIZIE: Non sono presenti pratiche edilizie che interessano il lotto in oggetto.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 estensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 – zona b2 completamento. Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA ESTENSIVA Le zone sono destinate alla costruzione di villette residenziali, arretrate ml. 3,00 dal filo stradale e di almeno ml. 2,50 dai confini. La parte antistante la casa deve essere adibita a giardino ed il muro di recinzione sul filo stradale non deve superare i ml. 1,00 di altezza dal livello del marciapiede. Oltre tale altezza la recinzione deve essere tale da permettere la visibilità verso l'interno del giardino. Tutti i fronti dell'edificio devono presentare soluzioni architettoniche.

Percentuale di superficie costruibile: 40%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 8 metri; dimensioni minime del lotto: 300mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 15 metri.

Conformità Edilizia: Nessuna difformità.

Conformità Catastale: Nessuna difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€31.000	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 23.250,00.

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 9:

A) villetta a schiera sita a MATINO VIA CESARE BALBO 29, della superficie commerciale di 156,61 mq per la quota di 1/1 di piena propriet. Identificazione catastale: • foglio 23 particella 631 sub. 3, categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita 298,25 Euro, indirizzo catastale: Via Giovanni Bovio, piano: S1-T-1, intestato a ***, derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato.

PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia N. 24/1985, Pratica edilizia n. 56/1985, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP, presentata il 23/03/1985 con il n. 09913198 di protocollo, rilasciata il 03/04/1985 con il n. 11/198624/1985 di protocollo. Il titolo è riferito ai terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633-634-675-684-532. Concessione Edilizia N. 11/1986, Pratica edilizia n. 7/1986, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP, presentata il 30/01/1986 con il n. 0991 di protocollo, rilasciata il 20/02/1986 con il n. 11/1986 di protocollo.

Il titolo è riferito ai terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633-634-675-684-532. Concessione Edilizia n. 5/93, Pratica Edilizia n. 7/86, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi nell'ambito dell'ex PEEP, di cui n. 28 alloggi sul cassone B/2 e n. 28 alloggi sul cassone B/4, presentata il 21/10/1992 con il n. 9515 di protocollo, rilasciata il 15/02/1993 con il n. 5/1993 di protocollo. Voltura Concessione edilizia n. 11/1986 dall'Impresa [REDACTED]

[REDACTED] alla [REDACTED]. Costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP e precisamente sui terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633-634-675-684-532. Concessione Edilizia n. 26/95, Pratica edilizia n. 7/86, intestata a [REDACTED], per lavori di costruzione di n. 28 alloggi sul cassone B/2 dell'ex PEEP, presentata il 03/02/1995 con il n. 1381 di protocollo, rilasciata il 31/03/1995 con il n. 26/95 di protocollo. Voltura della Concessione Edilizia n. 5/1993, limitatamente al cassone edilizio B/2, ***, presentata il 27/01/1998 con il n. 1004 di protocollo, rilasciata il 05/03/1998 con il n. 26/1997 di protocollo. Il titolo è riferito al f. 23, p. 630, sub. 1-2-3-4 e f. 23, p. 631, sub. 1-2-3-4.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 semiestensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 - zona b2 completamento. Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n.

167 approvato con D. P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA SEMIESTENSIVA Sono ammesse costruzioni isolate o in serie per uso residenziale o di negozi, magazzini, laboratori artigianali per attività non moleste, studi professionali, autorimesse, uffici. I piani terreni dei fabbricati allineati alle vie, se vengono adibiti ad abitazione, devono essere sopraelevati di almeno m 0,40 dal piano del marciapiede. Per i locali destinati a negozi, botteghe o laboratori artigianali il livello del pavimento non dovrà essere inferiore al piano del marciapiede, e l'altezza netta dei vani dovrà essere di almeno m 3,00. Sono vietati i cortili e le chiostrine. Percentuale di superficie costruibile: 50%; numero di piani fuori terra: 3;

altezza massima: 12 metri; dimensioni minime del lotto: 250mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 10 metri oppure: Percentuale di superficie costruibile: 60%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 12 metri; dimensioni minime del lotto: 250mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 10 metri

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: edilizia. Le difformità sono regolarizzabili mediante: Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione:- pese comunali comprensive di oneri concessori, bolli, diritti di segreteria ed oblazione: € 1.500,00; - onorario tecnico: € 1.600,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese. Il piano interrato, costituito dal garage, è più grande rispetto a quello autorizzato con concessione.

Conformità Catastale:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: Il piano interrato, costituito dal garage, è più grande rispetto a quello riportato nella planimetria catastale ed autorizzato con concessione edilizia. Le difformità sono regolarizzabili mediante: Docfa L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: onorario tecnico per Docfa – comprensivo di oneri catastali: € 800,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 74.500,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 55.875,00.

Caucione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 10:

A) Terreno edificabile sito a Matino in Via Cesare Balbo, della superficie commerciale di 151,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale: • foglio 23 particella 632 sub. 3, consistenza 0, indirizzo catastale: Via Giovanni Bovio, piano: terra, intestato a ***.

La categoria catastale è area urbana

PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia N. 11/1986, Pratica edilizia n. 7/1986, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP, presentata il 30/01/1986 con il n. 0991 di protocollo, rilasciata il 20/02/1986 con il n. 11/1986 di protocollo.

Il titolo è riferito ai terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633-634-675-684-532. **Concessione Edilizia n. 5/93**, Pratica Edilizia n. 7/86, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi nell'ambito dell'ex PEEP, di cui n. 28 alloggi sul cassone B/2 e n. 28 alloggi sul cassone B/4, presentata il 21/10/1992 con il n. 9515 di protocollo, rilasciata il 15/02/1993 con il n. 5/1993 di protocollo. Voltura Concessione edilizia n. 11/1986 da *** a ***. Costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP e precisamente sui terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633- 634-675-684-532. **Concessione Edilizia n. 26/95, Pratica edilizia n. 7/86**, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 28 alloggi sul cassone B/2 dell'ex PEEP, presentata il 03/02/1995 con il n. 1381 di protocollo, rilasciata il 31/03/1995 con il n. 26/95 di protocollo. Voltura della Concessione Edilizia n. 5/1993, limitatamente al cassone edilizio B/2, dalla ***. **Concessione Edilizia N. 24/1985, Pratica edilizia n. 56/1985**, intestata a ***, per lavori di costruzione di n. 56 alloggi sui cassoni edilizi B/2 e B/4 compresi nella zona PEEP, presentata il 23/03/1985 con il n. 09913198 di protocollo, rilasciata il 03/04/1985 con il n. 11/198624/1985 di protocollo. Il titolo è riferito solamente a sui terreni censiti al F. 23, p. 628-629-630-631-632-633-634-675-684-532.

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B2 del P.d.F. vigente, in forza di delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.04.2015 (già oggetto del Piano di Zona - P.E.E.P. - di cui alla legge 18.04.1962, n.167, approvato con D.P. 25.03.1964 n. 8720 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 13.4.1964), l'immobile ricade in zona B2 semiestensiva di completamento. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 10 – zona b2 completamento. Comprende le aree già oggetto del piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 approvato con D.P. 25/3/1964 n. 8720 pubblicato sulla G. U. n. 52 del 13/4/1964. Per le aree che tutt'ora non risultano utilizzate varranno gli indici ed i limiti della normativa di piano di zona esistente imposta in sede di approvazione dello stesso, oltre la quale nessuna altra norma particolare viene dal presente Programma di fabbricazione.

ZONA SEMIESTENSIVA Sono ammesse costruzioni isolate o in serie per uso residenziale o di negozi, magazzini, laboratori artigianali per attività non moleste, studi professionali, autorimesse, uffici. I piani terreni dei fabbricati allineati alle vie, se vengono adibiti ad abitazione, devono essere sopraelevati di almeno m 0,40 dal piano del marciapiede. Per i locali destinati a negozi, botteghe o laboratori artigianali il livello del pavimento non dovrà essere inferiore al piano del marciapiede, e l'altezza netta dei vani dovrà essere di almeno m 3, 00. Sono vietati i cortili e le chiostrine. Percentuale di superficie costruibile: 50%; numero di piani fuori terra: 3;

altezza massima: 12 metri; dimensioni minime del lotto: 250mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 10 metri oppure: Percentuale di superficie costruibile: 60%; numero di piani fuori terra: 2; altezza massima: 12 metri; dimensioni minime del lotto: 250mq; larghezza minima del lotto sul fronte stradale: 10 metri

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di recinzione su strada costituita da muratura intonacata per un'altezza di circa un metro sormontata da ringhiera in ferro. Realizzazione di scala di accesso al pozzo luce dell'area confinante la cui demolizione si rende necessaria per poter procedere alla vendita del lotto. Le difformità sono regolarizzabili mediante: SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001. L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - onorari comunali comprensivi di sanzione: €. 650,00; - onorario tecnico per redazione pratica: €. 500,00; - costo per il ripristino dello stato dei luoghi (demolizione scala): €. 850,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni.

Conformità Catastale: Nessuna difformità

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€10.650,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

**L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 7.990,00.
Caucione non inferiore al 10% del prezzo offerto.**

Lotto n. 14:

A) Deposito sito a Matino in via Roma 110, della superficie commerciale di 426,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale:

• foglio 12 particella 139 sub. 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 387 mq, rendita €379,60, indirizzo catastale: Via Roma n. 88, piano: seminterrato, intestato a ***. Il deposito è ubicato al piano seminterrato di un immobile di maggiore consistenza.

PRATICHE EDILIZIE: Nessuna pratica edilizia presente in atti (Per la regolarità urbanistica fa fede la planimetria catastale presente in atti)

SITUAZIONE URBANISTICA:

Piano Particolareggiato della zona B1 del PdF vigente, in forza di delibera Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1785 del 29-07-1978, l'immobile ricade in zona B1 insediamenti attuali. Norme tecniche di attuazione ed indici: ART. 9 – zona b1 insediamenti attuali. Destinazione: residenze. Comprende al parte di territorio quasi totalmente edificata. Sono consentite le ricostruzioni ed il completamento degli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni con caratteristiche conformi ai tipi edilizi già realizzati nell'isolato. Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti dati urbanistici: 1. Indice massimo di fabbricabilità fondiaria 5mc./ mq. 2. Rapporto massimo di copertura fondiaria 60 per cento. 3. Altezza massima 12 ml. mantenuta nel rapporto di 3/2 con la larghezza stradale e con la distanza da altri fabbricati. 4. Massimo numero dei piani tre. 5. Per i cortili e gli spazi interni si applicano le norme di cui all'art. 48 della parte prima. 6. Parcheggi privati: non meno di un metro quadrato su ogni 20 cm. di costruzione. 7. L'eventuale arretramento rispetto al filo stradale preesistente dovrà essere esteso a tutto il fronte dell'isolato e destinato allargamento della sede stradale. 8. Il distacco dai confini, in assoluto non potrà essere inferiore a cinque ml. Fermo restando il carattere della zona l'amministrazione comunale potrà procedere alla redazione di studi particolareggiati che tengano conto della circolare dell'assessore regionale all'urbanistica e LL.PP. N 344 del 4-5-1972. per la zona va applicato il 6° comma dell'art. 17 della legge 6-8-1967 n 765. Ogni iniziativa nell'ambito delle zone B1 inoltre va una subordinata all'adozione, da parte del Consiglio Comunale, di una delibera, da approvarsi secondo le modalità di legge, che fissi, a carico dei privati ed in relazione alla volumetria edificabile, degli oneri, come quota parte, per il reperimento e la realizzazione in alcune zone del P. F. delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché al potenziamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 2/5/74, n. 115 e leggi successive, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18/4/62, n. 167e successive modificazioni, hanno efficacia per 15 anni dalla data del decreto di approvazione degli stessi.

Conformità Edilizia:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono state realizzate tramezzature in legno per la divisione degli ambienti interni. Le difformità sono regolarizzabili mediante: CILA in sanatoria con opere compiute (comma 5 art. 6-bis del DPR 380/2001). L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: - Oneri comunali comprensivi di sanzione: €1.100,00; - onorario tecnico: €500,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 20 giorni

Conformità Catastale:

CRITICITÀ: BASSA. Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono state realizzate tramezzature in legno per la divisione degli ambienti interni non riportate nella planimetria catastale. Le difformità sono regolarizzabili mediante DOCFA per aggiornamento planimetrico.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: Onorario tecnico comprensivo di tributi catastali: € 800,00. Tempi necessari per la regolarizzazione: 20 giorni

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 133.900,00	€ 1.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 100.425,00.

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Lotto n. 15:

A) Capannone artigianale sito a Matino in via Maestri Del Lavoro, della superficie commerciale di 1.415,60 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Identificazione catastale: foglio 15 particella 862, categoria F/3 in corso di costruzione, consistenza 0, indirizzo catastale: Via Maestri Del Lavoro, piano: S-T-1, intestato a ***.

PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia n. 92/1990, intestata a ***, per lavori di Costruzione di un fabbricato industriale per la produzione di pannelli pubblicitari nella zona P.I.P. del Comune di Matino, rilasciata il 04/07/1990 al n. 92/1990. **Concessione Edilizia n. 8/1991**, Variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 92/90 del 04-07- 1990 - **Pratica Edilizia n. 128/90**, intestata a ***, per lavori di variante alla costruzione di un fabbricato industriale per la produzione di pannelli pubblicitari nella zona P.I.P. del Comune di Matino, presentata il 14/11/1990 con il n. 10811 di protocollo, rilasciata il 04/11/1991 al n. 08/91. **Concessione edilizia n. 73/1996**, Voltura di Concessione Edilizia N. 8/91 - **Pratica Edilizia n. 128/90**, intestata a ***, per lavori di realizzazione di un opificio industriale ubicato sul lotto 7/A del PIP, presentata il 30/09/1996 con il n. 11848 di protocollo, rilasciata il 29/11/1996 al n. 73/1996. **Permesso di Costruire n. 10/2018** - Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, intestata a ***, per lavori di cambio di destinazione d'uso del locale posto al piano seminterrato dell'opificio industriale da deposito a locale artigianale (officina elettrauto) e per sanare le opere realizzate in difformità alla Concessione edilizia n. 73/1996, pratica presentata il 17/03/2016 con il n. 4285 di protocollo, rilasciata il 09/03/2018 al n. 10/2018.

SITUAZIONE URBANISTICA:

PdF - piano di fabbricazione vigente, in forza di delibera D.P.G.R. n. 911 del 3 maggio 1976 e di variante al PdF approvato con D.P.G.R. n. 222 del 6 febbraio 1979, l'immobile ricade in zona d2 aree destinate all'industria. Norme tecniche di attuazione ed indici: Art. 15 – d2 aree destinate all'industria. Qualsiasi nuovo impianto industriale potrà essere autorizzato esclusivamente in detta area all'uppo destinata, restando vietata la costruzione di qualsiasi opificio industriale al di fuori di tale zona. L'edificazione in tale zona è subordinata all'approvazione del piano urbanistico quadro della zona con divisione in lotti dei settori destinati agli insediamenti industriali. I vari interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti dati urbanistici: 1. Superficie minima del lotto: 7000 mq.; 2. Indice massimo di fabbricabilità: 2.00 mc./mq.; 3. Rapporto massimo di copertura fondiaria: 30 per cento; 4. Verde pubblico e parcheggio nella misura del 10% del lotto; 5. Altezza massima dei fabbricati ml.15.00 eccezion fatta per le attrezzature speciali; 6. Distanza minima del ciglio stradale: 15.00 ml.; 7.

Distanza minima del confine di proprietà: ml. 10.00. In tale zona non sono consentite le case di abitazione, eccetto per il personale addetto e di custodia, per un massimo di un alloggi per ogni azienda. Sono consentiti edifici e attrezzature di carattere ricreativo e sociale nell'ambito dell'azienda al servizio degli addetti all'industria. La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non dovrà essere inferiore a ml.10.00.

Conformità Edilizia: Nessuna difformità.

Conformità Catastale: Nessuna difformità.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 483.700,00	€ 4.000,00	Non inferiore al 10% del prezzo base

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 362.775,00

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto.

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. Gabriele Toma del Foro di Lecce, con studio in Maglie (LE), Via Malta n. 65, cell. 3493932555 – email avvocato.gabrieletoma@gmail.com – PEC toma.gabriele@ordavvle.legalmail.it.

Il nominato professionista provvederà ad espletare le operazioni esclusivamente nella modalità **SENZA INCANTO** nelle forme **vendita telematica "asincrona"** di cui all'art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, per il tramite della società Zucchetti Software Giuridico S.p.A. quale gestore della vendita telematica, con il sito portale www.fallcoaste.it, non ritenendosi, allo stato, probabile che la vendita con la modalità **CON INCANTO** possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (ex art. 569 c.p.c.)

FISSA

in 24 mesi dalla comunicazione della delega la durata dell'incarico, riservandosi di prorogare tale termine ove il Professionista Delegato, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal senso; dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il Professionista Delegato informi il Giudice provvedendo alla restituzione del fascicolo;

DISPONE

lo svolgimento, da parte del Professionista Delegato, **entro il termine di 1 anno dalla emissione della presente Ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3**, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. e secondo i criteri stabiliti dall'art. 591, 2° c., c.p.c., e **che lo stesso effettui almeno 3 esperimenti di vendita annui**;

DETERMINA

In € 2.000,00 il **fondo-spese** che il creditore procedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente della procedura, nel termine di **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in **udienza** dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; nel caso di esaurimento del sopra determinato fondo spese, il professionista delegato, **entro 15 giorni**, provvederà a relazionare detta circostanza al GE, depositando analitico e dettagliato report circa le spese sostenute, onde consentire al GE di adottare i necessari provvedimenti per la continuazione della vendita. In caso di omesso versamento del fondo spese, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d'ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura per fondo spese, con obbligo di rendiconto.

Qualora il creditore procedente sia stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche saranno prenotati a debito, mentre saranno poste a carico dell'Erario per anticipazione le spese per il gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità.

Si precisa che il professionista delegato non dovrà emettere alcuna fattura per i servizi di pubblicità sia nel caso in cui attinga al fondo spese versato dal creditore sia nel caso in cui il creditore sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le fatture saranno emesse da chi provvede ai servizi pubblicitari ed intestate a nome del creditore procedente anche nel caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice con successivo provvedimento porrà di volta in volta la spesa a carico dell'Erario.

Tutte le spese di procedura prenotate a debito o anticipate dall'erario godono del regime della prededucibilità; nel caso di chiusura anticipata della procedura per rinuncia, estinzione, ecc. prima della vendita, tutte le spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario dovranno essere corrisposte all'Erario dal creditore procedente, pena la rivalsa nei confronti dello stesso da parte dello Stato ai sensi dell'art. 134 n. 2 DPR 115/2002.

PONE

a carico del creditore procedente, o, in caso di inerzia di questi, degli altri creditori intervenuti, comunque muniti di titolo esecutivo, il versamento sul conto corrente bancario della procedura esecutiva della somma di € 400,00 per ciascun lotto da porre in vendita in tempo utile per sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale, in particolare entro **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**; avvisando sin d'ora i creditori che, in caso di mancata effettuazione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche nel predetto termine (giorni 60 prima della data fissata per l'esperimento di vendita), per causa imputabile allo stesso creditore procedente o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, per aver omesso di versare il suddetto importo nel termine (di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza), il professionista delegato rimetterà comunque gli atti al Giudice dell'Esecuzione, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione della procedura;

AUTORIZZA

il professionista delegato:

all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, abilitato alle operazioni on-line, ove far bonificare le somme destinate a fondo spese e le somme per la pubblicazione sul PVP, poste a carico del creditore istante e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo per il pagamento delle spese di pubblicità. **Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato ad operare su detto conto corrente vincolato, anche on line, nei limiti della delega conferita e a prelevare senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro destinate a spese di pubblicità e/o spese di procedura (bolli, notifiche, accertamenti ipo-catastali, richiesta certificato destinazione urbanistica, etc.).** Sul predetto conto, saranno versate cauzioni, saldo prezzo e spese di trasferimento, nonché tutte le somme a qualunque titolo ricavate dalla procedura.

DISPONE ALTRESI

che il professionista delegato provveda:

al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai

sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio; ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadono in comunione legale ai sensi dell'articolo 177 CC a comunicarlo al giudice qualora questa circostanza non fosse stata considerata dallo stimatore;

a verificare l'avvenuto deposito di cui agli articoli 498, 499 e 599 c.p.c., sollecitando il creditore procedente nel caso in cui il deposito stesso non sia stato effettuato, a provvedervi immediatamente e comunque prima della richiesta di inizio delle operazioni pubblicitarie, fermo l'obbligo di riferire all'Ufficio circa l'eventuale inerzia del creditore procedente; **l'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica.**

al deposito di un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza di vendita e periodicamente al deposito di rapporti riepilogativi delle attività svolte; a formare l'avviso di vendita, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. ed in conformità al modello proposto dal G.E.;

a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568, primo comma, c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore dell'immobile, così come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare al G.E. una nota in cui evidenzia specificatamente le ragioni per cui intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;

a indicare per ciascun lotto il prezzo base per le offerte, che sarà quello fissato conclusivamente dalla perizia di stima, (salva diversa determinazione preventiva del G.E., assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto Stimatore);

a indicare specificatamente l'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto);

a specificare che l'offerta può essere formulata, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, solamente in via telematica tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

a indicare il conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN: **IT 71 X 03069 11884 10000 0010203** intestato a ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO srl con unica causale "ASTA", senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura. Il gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto all'apertura di un conto dedicato sul quale dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente le operazioni relative al versamento/restituzione delle cauzioni;

a informare dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo;

al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili; in particolare, dovrà:

a - indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 200, n. 380, che dovrà avere validità fino alla data della vendita, e quindi dovrà essere aggiornato dal professionista delegato, tenuto conto che esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, nonché indicate le notizie di cui all'art. 46 del citato Testo Unico e di cui all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, che determinino la nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato Testo Unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va

fatta menzione nell'avviso;

b – precisare che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

c – precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

d – precisare che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e che non potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle normative vigenti, spese condominiali dell'anno in corso o dell'anno precedente non pagate dal debitore, vizi per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni posti in vendita;

e – evidenziare che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di competenza della procedura e che solo questi saranno cancellati a spese e cura della procedura medesima.

Le altre formalità (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale, domanda giudiziale) siano o meno opponibili, non verranno cancellate dal Giudice dell'Esecuzione, ma resteranno a carico dell'aggiudicatario;

f – ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.1.2008, n. 37 e del D. Lgs. n. 192 del 2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

g – gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

12) a indicare, nel medesimo avviso, altresì, i soggetti che possono assistere alle operazioni di vendita senza incanto ai sensi dell'art. 20 commi 1 D.M. 32/2015;

13) a procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 490, comma 1 e 631 – bis c.p.c.; da effettuarsi **60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.**

14) Ad eseguire i seguenti ed ulteriori **adempimenti di pubblicità:**

° Inserimento nel termine di 45 giorni di cui all'art. 490, comma 2, cpc dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita, su rete Internet, all'indirizzo

- www.oxanet.it;

- www.fallcoaste.it;

- www.astegiudiziarie.it

nonché all'indirizzo del gestore designato per la vendita;

° Pubblicazione, per estratto, dell'avviso di vendita:

sull'edizione di "Tuttomercato" (periodico allegato al "Nuovo Quotidiano di Puglia")

“Vendite Giudiziarie”,

oltre che sull'eventuale sito web correlato, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Lecce, nell'ultima data di pubblicazione disponibile, che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;

° ove espressamente disposta dal GE, sentiti i creditori all'udienza ex art. 569 cpc pubblicazione dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita su altro sito internet:

asteannunci.it;

immobiliare.it;

Altro

Il testo della inserzione sul giornale e su Internet dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., prezzo base, importo del rilancio minimo, giorno e ora dell'asta, con indicazione del Custode e del numero della procedura; sarà omesso il nominativo del debitore;

L'inserimento dei dati suindicati, da parte del Professionista Delegato, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.2.2008.

Il Professionista delegato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell'importo dovuto per fondo spese e versamento per la pubblicazione sul PVP ed le eventuali integrazioni degli stessi; il Professionista delegato segnalerà al GE l'eventuale inadempimento del creditore procedente che impedisce l'ulteriore corso della vendita.

Della prova dell'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti pubblicitari – da depositarsi in cancelleria almeno 2 giorni prima delle vendite - sia fatto carico al delegato, il quale dovrà anche aggiornare nella apposita sezione del Portale delle vendite pubbliche gli esiti di ciascun esperimento di vendita ed ogni altro evento relativo alla procedura, in particolare quelli intercorrenti prima della data dell'esperimento di vendita (ad es. sospensione, sostituzione giudice, estinzione, ecc);

15) a fissare la data del primo esperimento di vendita entro 120 gg decorrenti dalla avvenuta costituzione del fondo - spese per le spese di pubblicità e di procedura, da parte del creditore procedente secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

DISPONE

Con riguardo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA “TELEMATICA”:

1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web “Offerta telematica” fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio);

se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 d.m. 26.02.2015;

b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;

c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;

- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.

- Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);

d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;

e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp), entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) anticipato a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015 (il gestore della vendita telematica in questo caso è tenuto a comunicare via pec tale mancato funzionamento al professionista delegato), l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp) all'indirizzo del professionista delegato, indirizzo pec che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, **previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta**, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) **L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente**, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;
- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del gestore della vendita telematica dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc...) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

9) CAUZIONE

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario UNICO sul conto corrente appositamente aperto dal gestore della vendita (ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO srl) alle seguenti coordinate: IBAN: IT 71 X 03069 11884 10000 0010203 entro i termini di deposito riportati nell'avviso di vendita ossia entro **le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello indicato nell'avviso di vendita telematica**. In particolare, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte a

delibazione sulle stesse il Gestore non riscontrerà l'avvenuto accredito della somma, la cauzione verrà considerata come non validamente prestata e l'offerta sarà considerata inammissibile.

Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "ASTA", senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al Professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, prevista nell'art. 17, co. 2, D.M. 32/2015, saranno resi noti al Professionista delegato tramite la piattaforma di gara non prima di centottanta minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. In caso di mancata aggiudicazione o di revoca dell'esperimento di vendita con provvedimento del G.E., l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito a cura del gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi sullo stesso conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione, nel termine di tre giorni lavorativi, tale termine decorrerà dalla conclusione delle operazioni di vendita (anche per gli offerenti non ammessi alla gara).

Nel caso di aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione sarà trasferito sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva a cura del gestore della vendita (al netto degli eventuali oneri bancari).

9.1) In via alternativa, ai fini dell'invio l'offerta potrà essere:

- sottoscritta dall'offerente con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi degli art. 12, comma 4 e art. 13, d.m. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta (a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente). Si precisa che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32 del 2015.
- inviata a mezzo di un cd. "Presentatore", ovvero la persona fisica munita di casella pec e firma digitale all'uopo incaricata dall'offerente affinché firmi l'offerta e provveda altresì a trasmetterla tramite la propria casella di posta elettronica certificata in sua sostituzione. Il presentatore deve essere munito di apposita procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata anche in copia per immagine all'offerta; potrà invece, presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita; in tal caso la procura dovrà essere rilasciata da tutti gli offerenti con l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno).

Qualora il presentatore sia un Avvocato che agisca per persona da nominare ex art. 579 cpc, la procura non dovrà essere allegata all'offerta ma allegata alla dichiarazione di nomina che sarà depositata successivamente al Professionista Delegato **entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

- OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un Avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Professionista Delegato nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data **non**

successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

- ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei 5 giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

Con riguardo all' **ESAME DELLE OFFERTE**

1) Il Professionista Delegato provvederà, solo nella data e nell'ora indicate dall'avviso di vendita, all'esame delle offerte e allo svolgimento della eventuale gara in forma esclusivamente "da remoto" senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti processuali che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente e secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

2) La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, cui avranno accesso solo offerenti ammessi e i soggetti autorizzati come da punto **9.1)** dell'ordinanza.

Nel giorno prefissato il Professionista delegato:

- verificherà la validità e la tempestività delle offerte;
- verificherà la data di accredito dell'importo della cauzione, la cui contabile dovrà essere allegata all'offerta, a pena di inammissibilità;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;
- provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;
- dichiarerà eventualmente aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

3) per il caso in cui vi siano PIÙ OFFERTE VALIDE, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., a procedere:

a) in primo luogo, e in ogni caso alla gara con la modalità telematica asincrona, sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

In questo caso le offerte minime in aumento saranno pari ad euro 1000 per gli immobili con valore d'asta fino ad euro 100.000, ad euro 2000 per immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 300.000, ad euro 4000 per gli immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 500.000; ad euro 5000 per gli immobili con valore d'asta superiore;

Qualora le offerte risultassero tutte inferiori al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA), e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., in tal caso, il professionista non darà seguito alla gara fra gli offerenti ma procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali;

b) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di rilanci degli offerenti e a meno che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., il

Professionista delegato aggiudicherà a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; dei minori termini per il versamento del saldo del prezzo; dalla priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Si precisa che la gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona** sull'offerta più alta secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI**:

i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *on line* le offerte in aumento tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma di gara utilizzando le credenziali di accesso comunicate a mezzo posta elettronica certificata dal gestore della vendita;

ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;

il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti (mail/sms) ogni rilancio effettuato in modo tale da poter liberamente abbandonare l'aula virtuale ed accedervi solo qualora vogliano formulare un rilancio prima della scadenza del tempo;

la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata; Nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale.

Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 10 (dieci) minuti per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci cd. "*dell'ultimo minuto*" e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà:

a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata (sempre garantendo l'anonimato tra gli offerenti); al referente della procedura una notifica circa la conclusione della gara fra gli offerenti.

A questo punto il Professionista delegato, accedendo alla piattaforma di gara, procederà a formalizzare l'aggiudicazione in favore di colui che avrà formulato la migliore offerta redigendo apposito verbale di aggiudicazione allegando ad esso il report di gara rilasciato dal gestore della vendita.

Le comunicazioni ai partecipanti saranno date tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante.

4) Per il caso in cui vi sia una UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

a) se l'offerta sarà pari o superiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta e il bene aggiudicato all'offerente;

b) se l'offerta sia inferiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta) e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA, in assenza di istanze di assegnazione, l'offerta sarà accolta. Qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorre una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni.

Se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., dunque al valore di stima, il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali.

c) il mancato collegamento "on line" dell'unico offerente non pregiudica l'aggiudicazione che avverrà ugualmente in suo favore.

- il PROFESSIONISTA DELEGATO, INOLTRE:

15) Redige il verbale dell'udienza di vendita, depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione ed allegando ad esso il report di gara automatizzato rilasciato dal gestore della vendita telematica;

16) Nell'ipotesi di vendita di più lotti, cessa le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att., ove, per l'effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al G.E.; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al D.M. 55/2014;

17) Riceve la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

18) in caso di esito infruttuoso della vendita assegna un nuovo termine entro e non oltre i successivi 120 giorni per un ulteriore esperimento di vendita, con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Il nuovo tentativo di vendita senza incanto si svolgerà al prezzo base ribassato di un $\frac{1}{4}$, ed il delegato avrà cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto ed emetterà, separatamente e contestualmente, l'avviso di vendita completo di tutte le indicazioni necessarie – parte integrante del verbale – che dovrà essere trasmesso soltanto alla società concessionaria per la pubblicità.

Riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Giudice dell'Esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico.

19) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$, e in mancanza di domande di assegnazione, fissa le successive operazioni di vendita con le modalità di cui al precedente punto fino ad un massimo di **complessivi quattro esperimenti di vendita**;

20) rimette gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della **quarta** vendita ovvero quando il prezzo di vendita è divenuto, a seguito dei diversi ribassi, pari al 20% del valore di stima per ciascun lotto, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode – oppure dal delegato che sia anche custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) - che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull'attività svolta (anche con riferimento all'attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incumbente) dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell'incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto; resta inteso che, nell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del custode e del delegato alla vendita, la relazione in ordine allo stato occupativo dell'immobile e all'andamento delle procedure di liberazione dovrà essere inviata direttamente dal delegato/custode al G.E.;

21) segnala nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

22) provvede alla notifica degli avvisi di vendita ex artt. 570 e 576 c.p.c. e, in generale, di ogni altro atto di competenza del delegato da svolgersi nel contraddittorio, alle parti (creditore e debitori) e ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per pec; le comunicazioni/notificazioni non sono necessarie nel caso in cui l'atto sia adottato dal professionista nel corso di un'udienza di cui le parti hanno avuto comunicazione (art. 176 c.p.c.); conseguentemente, gli avvisi di vendita successivi al primo, essendo dati in udienza ed inseriti come parte integrante nel verbale, non dovranno essere comunicati; i predetti avvisi, unitamente ai verbali, dovranno comunque essere depositati telematicamente nella Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio;

23) provvede ad acquisire dall'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo, la dichiarazione antiriciclaggio come previsto dall' art. art. 585 c.p.c. e art. 22 d.lgs 21.11.2007, n. 231. **La dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario, nel rispetto dell'incipit dell'art.586 c.p.c. novellato, dovrà essere allegata alla bozza di decreto di trasferimento, secondo le indicazioni fornite con Circolare dalla Sezione commerciale del Tribunale di Lecce di Novembre 2023.**

24) comunica all'aggiudicatario entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo, le spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da versare mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista;

25) riscuote dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, l'importo delle spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita incombenti sull'aggiudicatario stesso;

26) da tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

27) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione), provvede a comunicare l'importo che dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (nel limite del 70% del saldo prezzo) e l'importo che dovrà essere versato sul conto della procedura.

28) verifica l'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'art 59 D. Lgs 42/2004

29) predispone la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e **previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile**), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione.

Se il versamento del prezzo avverrà attraverso la stipula di un contratto di finanziamento, con previsione del versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e contestuale costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale contratto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari e sequestri conservativi), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;

- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;

- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

30) esegue le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "*il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata*"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunica lo stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché espleta le formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento;

31) accerta se l'immobile da trasferire è stato oggetto di trascrizioni ed iscrizioni di data successiva alla trascrizione del pignoramento. **In tal caso occorrerà effettuare avviso ai creditori aventi diritti di prelazione iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento,** con l'avvertimento che l'emanando decreto di trasferimento conterrà l'ordine di cancellazione anche delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento ex art. 586 c.p.c.;

32) Restituisce all'aggiudicatario eventuali somme residue che risultino eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

33) notifica il D.T. al debitore, se non costituito nel fascicolo della procedura;

34) Si rapporta con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario (nel caso in cui le due figure non coincidano nella stessa persona), curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione;

35) provvede ad ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.;

36) richiede tempestivamente ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, inoltre, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode;

37) forma, entro 30 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo decreto di trasferimento in caso di più lotti, un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo trasmette al giudice dell'esecuzione, il quale, effettuate le verifiche, procederà al suo deposito. Il P.D. entro trenta giorni dal deposito fissa, innanzi a sé, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'udienza per la discussione sul progetto di distribuzione, tenendo presente che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al Professionista Delegato devono intercorrere almeno 10 giorni, e che l'udienza si svolgerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c., per cui le parti che non intendano formulare osservazioni non dovranno comparire né depositare note telematiche;

38) notifica il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. se non costituito;

39) dà atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, se all'esito della comparizione non sorgono contestazioni tra le parti e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale dispone sui pagamenti in conformità al piano di riparto approvato, autorizzando il professionista delegato al prelievo e al pagamento dal c/c intestato alla procedura delle relative somme in favore di ognuno dei creditori in aderenza al citato progetto;

40) in caso di eventuali contestazioni sollevate innanzi a sé, ne dà atto nel verbale e rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

41) effettua, pertanto, entro 7 giorni dal provvedimento di autorizzazione del G.E. ad eseguire i pagamenti, l'assegnazione delle somme attribuite agli ausiliari ed ai singoli creditori e provvede alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura esecutiva;

42) deposita, entro 10 giorni dall'esecuzione dei pagamenti, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente, allegando alla relazione la prova dei pagamenti compiuti;

43) il custode/delegato provvederà a far effettuare le visite all'immobile previa richiesta degli interessati da effettuarsi per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche (accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il form di prenotazione; il professionista/custode identificato sul portale quale "soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene" riceverà una mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all'apposita area riservata del PVP "gestione richieste visita immobile"); ovvero tramite e-mail inviata al suo indirizzo.

SUL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione nella vendita senza incanto (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.). L'aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista, il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento detratto l'importo per cauzione già versato. Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. L'aggiudicatario, entro lo stesso termine fissato per il deposito del saldo prezzo e, comunque, entro 120 giorni dall'aggiudicazione, dovrà versare altresì – a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura e/o bonifico sul conto corrente della procedura l'importo delle spese ed altri oneri anche fiscali di trasferimento, nonché in favore del P.D. il 50% del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni relative alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali. Solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento.

Se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento del creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 della Legge Bancaria), l'aggiudicatario (che intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385), nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 01/01/1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art. 161 comma 6 del citato decreto legislativo), versando l'eventuale residuo nei successivi dieci giorni (ovvero quaranta giorni per i procedimenti iniziati prima del 01/01/1994) e, consegnando alla cancelleria la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di trasferimento a suo carico, il cui importo verrà indicato dal Professionista Delegato dopo l'aggiudicazione.

Solo all'esito degli adempimenti precedenti, del pagamento delle spese e altri oneri fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da parte dell'aggiudicatario, sarà emesso il decreto di trasferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nei termini del saldo del prezzo e degli oneri tributari, la vendita sarà revocata e l'aggiudicatario inadempiente perderà la cauzione versata a titolo di multa.

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. comma 7, *"se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo"* **entro il termine di 5 giorni** dalla scadenza del termine per saldare il prezzo.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione tale circostanza; entro il termine fissato per il versamento del prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura, ovvero mediante consegna di assegno circolare al delegato. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... e che le parti mutuante e mutuatario hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che conformemente a quanto disposto dall'articolo 585 c.p.c. è fatto divieto al conservatore dei registri immobiliari presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca della aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

Nel caso in cui l'offerente debba conseguire la disponibilità delle somme necessarie per l'aggiudicazione dell'immobile contraendo mutui ipotecari con un Istituto di credito, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta, dovrà contattare l'istituto di credito prescelto, il quale provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo.

PER QUANTO ATTIENE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE.

Relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dispone che il professionista delegato, ove ricorrano le situazioni di cui all'art. 560, comma 9 riferisca tempestivamente al giudice dell'esecuzione per gli opportuni provvedimenti;

b) relativamente agli immobili non destinati ad abitazione dell'esecutato e dei suoi familiari, ordina, con efficacia immediatamente esecutiva, al debitore pignorato, nonché a qualunque terzo occupi l'immobile senza titolo opponibile alla procedura, di consegnare immediatamente, e comunque entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente provvedimento, gli immobili pignorati, liberi da persone e cose, al custode giudiziario;

c) In ogni caso, anche relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, provvede senza indugio all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586 c.p.c., secondo comma, salvo espresso esonero dal rilascio da parte dell'aggiudicatario.

Il professionista nominato comunichi, entro il termine di trenta giorni, la presente ordinanza alle parti ed agli eventuali creditori iscritti non intervenuti.

Lecce, li 23-07-2025

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Annafrancesca Capone

Annafrancesca Capone

Pagina 30

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23-07-2025
IL CANCELLIERE
Assistente Giudiziario